

# 01

## La Direttiva 2009/28/CE e il suo recepimento



## 1.1 La Direttiva 2009/28/CE

Nell'Aprile 2009 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili, uno dei tre pilastri (assieme alle direttive sulla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> e di incremento dell'efficienza energetica) della nuova fase di politica energetica e ambientale dell'Unione Europea.

La direttiva, come ben noto, introduce un obiettivo vincolante di penetrazione delle rinnovabili sui consumi di energia primaria dell'Unione pari al 20%, da raggiungersi gradualmente ma tassativamente entro l'anno 2020. Tale obiettivo viene declinato a livello di Stati Membri, attribuendo così all'Italia un target nazionale del 17% di produzione di rinnovabili sui consumi di energia primaria entro il 2020, a cui si accompagna in subordine un obbligo di raggiungimento di uno share del 10% di uso di biocarburanti sul totale dei consumi imputabili al settore trasporti.

Due sono gli obblighi principali di carattere procedurale che vengono imposti agli Stati Membri: la redazione di un Piano di Azione Nazionale, contenente la traiettoria di sviluppo della produzione da fonti rinnovabili, nonché il dettaglio delle misure con cui ciascuno Stato intende raggiungere gli obiettivi attribuitigli (da inviarsi alla Commissione Europea entro il 30 giugno 2010) e, come ovvio, il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale (da effettuarsi entro il 5 dicembre 2010).

## 1.2 Il piano di azione nazionale per le fonti rinnovabili e la posizione di APER

Il PAN - elaborato secondo le specifiche di Bruxelles - costituisce nel suo complesso una fotografia molto ricca delle politiche in materia di fonti rinnovabili e delle misure già esistenti o previste, fornendo una descrizione completa ed accurata di quanto fatto in passato per i comparti della produzione elettrica, del riscaldamento/raffrescamento e dei trasporti. Il PAN ha rappresentato un punto di partenza importante su cui far convergere le aspettative e le richieste dei vari operatori al fine di individuare le azioni più opportune per supportare una crescita dello

sfruttamento delle fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi comunitari, ma soprattutto con le potenzialità di un settore che avrà un ruolo sempre più centrale a livello globale, e su cui è fondamentale che l'industria nazionale giochi un ruolo di primo piano.

Fermo restando l'apprezzamento per l'impostazione generale del documento posto inizialmente in consultazione, APER ha fornito una serie di suggerimenti e ha sottolineato alcune lacune del documento, sostanzialmente connesse con la sua natura compilativa e poco critica, che impediva di mettere in luce a pieno i malfunzionamenti, le carenze o il mancato rispetto dei sistemi descritti, che purtroppo, ad oggi, costituiscono ancora la prassi consolidata con cui gli operatori sono costretti a confrontarsi.

Entro il 2020 in base al PAN previsto dalla direttiva 2009/28/CE l'Italia dovrà produrre da fonti rinnovabili, solo di energia elettrica, più di 98 miliardi di kWh/anno, quando nel 2005 ne era stata prodotta un quantitativo pari a 56 miliardi di kWh. Sempre secondo il PAN, al 2020, occorrerà triplicare la produzione di energia termica (caldo/freddo) e moltiplicare per 7 la produzione di biocarburanti. Inoltre, sempre al 2020, sarà necessario contenere i consumi di energia primaria ai livelli attuali (131 Milioni di Tep).

È una sfida ambiziosa, per la quale occorre una risposta organica, interdisciplinare e di sistema in grado di valorizzare tutta la filiera italiana delle energie rinnovabili costruendo un sistema di sostegno capace di integrare le singole componenti verso un unico obiettivo al minimo costo per il sistema.

Nei suoi commenti, APER ha fermamente rappresentato la necessità di rimuovere realmente gli ostacoli, primi fra tutti quelli di tipo burocratico/autorizzativo e relativi allo sviluppo della rete elettrica, che impediscono la certezza e la stabilità delle prospettive di investimento nel settore. Da questo punto di vista, l'approvazione delle linee guida nazionali per l'autorizzazione unica degli impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell' art. 12 del D. Lgs 387/03 ha rappresentato un passaggio molto rilevante.

APER ha rappresentato poi come, per una piena attuazione delle politiche nazionali a sostegno dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, occorra pervenire urgentemente alla ripartizione a livello regionale degli

obiettivi nazionali del PAN (il cosiddetto *burden sharing*), in modo da co-responsabilizzare in maniera virtuosa e sostanziale le regioni e gli enti locali nel raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche col ricorso a meccanismi di scambio delle quote.

APER ha rappresentato la necessità di intensificazione degli investimenti nella pianificazione e nello sviluppo delle reti elettriche, sia di alta/altissima che di media tensione, ivi incluse le cosiddette reti di distribuzione intelligenti (*smart grid*) per rendere accoglibile dal sistema di dispacciamento la generazione elettrica distribuita e spesso non programmabile.

In sintesi, APER ha auspicato l'instaurazione di un rapporto virtuoso di riforma organica dei sistemi di sostegno delle rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'ambito del decreto di recepimento della direttiva 2009/28/CE.

Al contempo APER ha messo in guardia il legislatore rispetto all'adozione di provvedimenti in completa contraddizione con gli obiettivi sopra ricordati, come gli articoli 45 e 15 della Manovra Straordinaria (DL 78/10) con l'abolizione del ritiro eccedentario dei certificati verdi da parte del GSE, comportando uno squilibrio totale del principale strumento di mercato a sostegno delle rinnovabili elettriche, e con il pratico raddoppio del canone idroelettrico. Detti provvedimenti, elaborati a valle di numerose campagne a sfavore delle fonti rinnovabili hanno contribuito alla creazione di un clima di ostilità e di instabilità del settore che non si concilia con le necessità di un'industria in fase di formazione né, tantomeno, con le dichiarazioni di intenti a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Data la rilevanza strategica del documento, sebbene non espressamente previsto dalla direttiva 2009/28/CE, APER ha avanzato la proposta di complementare il PAN con un'analisi di impatto economico/sociale volta a stabilire le condizioni affinché il sistema energetico nazionale possa raggiungere gli obiettivi fissati dalla medesima direttiva perseguendo la duplice finalità dell'accettabilità industriale e dell'accettabilità sociale delle azioni che saranno intraprese al fine del raggiungimento dei predetti obiettivi.

A tal fine, APER ha indicato un possibile percorso basato sull'analisi della situazione attuale di sviluppo del sistema di sfruttamento delle fonti rinnovabili e del suo impatto sui consumatori per arrivare al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 secondo una traiettoria di sviluppo che tenga conto delle possibilità di efficientamento dell'industria delle fonti rinnovabili e di una evoluzione controllata dei costi di sistema.

Più precisamente, APER ritiene che l'accettabilità dal punto di vista industriale riguardi il settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e passi da azioni di efficientamento del sistema di produzione elettrica da fonti rinnovabili tese alla riduzione dei costi di produzione, mentre l'accettabilità sociale riguardi i consumatori finali e passi dal contenimento del costo sostenuto per la promozione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili fino all'anno 2020 confrontato, in termini reali, con il costo sostenuto dai consumatori finali per il sostegno di tutte le produzioni elettriche incentivate nel 2009 (incluso quindi l'onere del meccanismo CIP6 anche per le fonti assimilate) che rappresenta la disponibilità di risorse economiche posta in capo ai medesimi consumatori finali.

Il predetto efficientamento abbraccia tutte le componenti della filiera dello sviluppo delle fonti rinnovabili tra cui risultano incluse, tra l'altro, oltre ad una riduzione dei costi di produzione, una razionalizzazione delle procedure autorizzative, una razionalizzazione del quadro normativo sottostante alla promozione delle fonti rinnovabili per il quale si auspica l'elaborazione di un testo unico con criteri trasparenti e stabili nel tempo e un'efficace azione di formazione, di informazione e disseminazione.

Infine, APER ha evidenziato che tra le diverse variabili che possono essere oggetto di manovra per il raggiungimento degli obiettivi del PAN, la produzione di energia elettrica ha dimostrato un ottimo grado di reazione alle politiche di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili rilevando che gli incrementi attesi di produzione energetica non elettrica da fonti rinnovabili sono di dimensioni ragguardevoli (soprattutto se confrontati con quelli attesi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) e riguardano forme di produzione fortemente diffuse sul territorio per il cui sviluppo reale potrebbe essere necessario un forte cambiamento dei modelli di consumo e dei modelli di distribuzione della materia prima (si pensi solo alla conversione a biomasse dei sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale). Inoltre, per quanto riguarda la traiettoria di sviluppo per i settori diversi dalla produzione di energia elettrica.

APER ha rilevato l'opportunità di promuovere lo stesso approccio seguito per l'analisi dello sviluppo della componente elettrica circa la ricerca dell'accettabilità industriale e sociale, rilevando l'assoluta necessità che anche per i settori diversi da quello elettrico sia costituito al più presto un sistema di contabilità energetica ed economica che consenta di dotare il sistema della necessaria conoscenza delle variabili per il controllo dell'evoluzione dei predetti settori.

### 1.3 La proposta di APER per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE

Il recepimento della direttiva e la definizione delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ha offerto l'occasione per rivedere i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, in maniera tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi massimizzando lo sviluppo del Sistema-Paese. La proposta di APER è partita dal considerare che il meccanismo dei certificati verdi ha evidenziato nell'ultimo biennio una serie di vulnerabilità, mostrandosi in definitiva inadeguato al perseguimento degli obiettivi sopra riportati: alle problematiche strutturali del meccanismo (eccessiva volatilità di prezzo, alti costi di transazione, elevato livello di rendite indebite, assenza di stimolo alla creazione di una filiera industriale) si è aggiunto col tempo un ingestibile livello di incertezza connesso al continuo cambiamento delle regole del gioco (come già messo in evidenza dalla vicenda dell'articolo 45 della Manovra Finanziaria estiva), che è divenuto così un insormontabile ostacolo allo sviluppo e alla finanziabilità dei progetti.

Per tali ragioni, APER ha elaborato nel corso del 2010 una proposta per un regime di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alternativo ai certificati verdi, vale a dire il sistema di incentivazione a tariffa fissa onnicomprensiva.

Tale meccanismo prevede il rilascio per 15 anni di un feed-in premium per ciascun kWh di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, differenziato in base alla fonte e alle tecnologie (mediante un coefficiente moltiplicativo Kf) e alla dimensione dell'impianto (coefficiente Kd).

Ad essi andrebbero ad aggiungersi bonus specifici per iniziative e progetti di generazione di energia rinnovabile in grado di produrre un maggior livello di indotto, quali quelle connesse a interventi di riqualificazione energetica, di integrazione ambientale e architettonica, di carattere tecnologico e innovativo.

All'interno della proposta, la coerenza del livello di incentivazione con l'andamento dei costi delle tecnologie viene garantita dalla possibilità di un aggiornamento triennale dei coefficienti; inoltre, un'ulteriore minimizzazione dei costi sull'utenza finale deriverebbe dalla previsione di un'automatica riduzione del 2% annuo del livello base di incentivazione (sul quale poi vengono applicati i coefficienti Kf e Kd).

L'idea del passaggio da un sistema basato sui certificati

verdi a uno prevalentemente basato sul *feed-in premium* garantisce non solo maggiore affidabilità agli investitori e agli istituti di credito sui livelli di prezzo, sulle procedure e sulle regole, ma riduce in maniera sostanziale anche i costi legati alle inefficienze (costi di transazione, arbitraggi, rendite di posizione, ulteriori meccanismi di sostegno del prezzo) del mercato dei certificati verdi: in particolare, si è stimato che in uno scenario di raggiungimento degli obiettivi al 2020 con il nuovo *feed-in premium*, si otterrebbe una riduzione del 35% dei costi rispetto ad uno scenario *business-as-usual*.

### 1.4 Il recepimento della Direttiva 2009/28/CE e lettura commentata di APER

Sulla base della delega concessa al governo dal Parlamento con legge 96/2010, il 30 novembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha licenziato uno schema di decreto legislativo avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2009/28/CE, da sottoporre per il rilascio dei pareri obbligatori non vincolanti alla Conferenza Unificata e alle competenti Commissioni Parlamentari prima dell'apposizione di eventuale modifiche e integrazione e della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto legislativo è stato pubblicato definitivamente in data 28 marzo 2011 (D. Lgs. 28/2011) mantenendo, di fatto, inalterato lo schema indicato nel provvedimento inizialmente sottoposto ai pareri istituzionali: si riporta nel seguito una breve sintesi del contenuto del testo finale.

#### Principali contenuti del D. Lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva 2009/28/CE

##### TITOLO I: FINALITÀ E OBIETTIVI

Il titolo I individua le finalità del decreto (definire strumenti, meccanismi, incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo totale di energia e nei trasporti) -**art.1**- e ribadisce l'entità degli obiettivi -**art.3**-. Il presente titolo contiene -**art.2**- altresì le definizioni applicabili al decreto, alcune delle quali corrispondono a quelle di cui alla direttiva 2003/54/CE.

##### TITOLO II: PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

###### Capo I - Autorizzazioni e procedure amministrative

L'**articolo 4** contiene i principi generali della disciplina delle procedure amministrative per la costruzione ed esercizio degli impianti che producono energia da fonti

rinnovabili le quali hanno carattere di specialità, sono semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate e tengono conto delle specifiche caratteristiche delle installazioni.

L'articolo chiarisce che la costruzione ed esercizio degli impianti è subordinata, alternativamente, ad autorizzazione unica (d'ora innanzi, AU), a procedura abilitativa semplificata (d'ora innanzi, PAS), o a comunicazione. E' quindi esclusa la possibilità di ricorrere ad altri titoli abilitativi (ad esempio, d.i.a., permesso di costruire, s.c.i.a.). La disposizione introduce una prima delega alle regioni e alle province autonome per definire i casi in cui la presentazione di più progetti debba considerarsi come progetto unitario.

Ciò allo scopo di scongiurare il frazionamento artificioso degli impianti a fini semplificatori non consentiti.

Viene infine delegato il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente ad adottare un decreto per ulteriormente semplificare e accelerare le procedure per impianti FER installati in sostituzione di altri impianti anche non FER.

L'**articolo 5** rinvia all'articolo 12, D. Lgs. n. 387/2003 per la disciplina del procedimento di AU introducendo, però un diverso computo dei termini per la conclusione del procedimento, efficace per i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo: fatta salva la procedura di screening, il termine per la conclusione del procedimento di AU non può essere superiore a 90 giorni al netto dei termini per la procedura di v.i.a.. L'articolo delega al Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e sentita la Conferenza unificata l'individuazione di interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare a PAS, indicando quali devono essere considerati tali, sino all'adozione del decreto ministeriale.

L'**articolo 6** disciplina la PAS e la comunicazione.

La PAS si applica, anzitutto, agli impianti contemplati agli articoli 11 e 12 delle linee guida nazionali (D.M. 10 settembre 2010) e può essere utilizzata da chi la proprietà o la disponibilità dei beni immobili (strutture edilizie e aree) destinati a ospitare non solo l'impianto ma anche le opere connesse.

Decorsi 30 giorni dal deposito presso il Comune di una dichiarazione cui è allegato il progetto, l'attestazione di conformità rispetto alla strumentazione urbanistica e del rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché del preventivo per la connessione, possono essere iniziati i lavori. Nello stesso termine, tuttavia, il Comune può ordinare di non effettuare i lavori se riscontra la mancanza di uno dei requisiti previsti.

La realizzazione dell'impianto deve essere completata entro tre anni e la parte eventualmente non ultimata è soggetta a nuova PAS.

L'articolo conferisce alle Regioni e alle Province autonome il potere di estendere l'ambito di applicazione della PAS agli impianti di potenza sino a 1 MW.

Viene infine dettata una disciplina transitoria che prevede l'applicabilità della previgente disciplina ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, fatta salva, tuttavia, la facoltà per il proponente di avvalersi del procedimento di PAS.

L'articolo, infine, rinvia agli articoli 11 e 12 delle linee guida nazionali per la disciplina dell'attività libera soggetta a mera comunicazione, conferendo altresì alle Regioni e alle Province autonome il potere di estendere il regime della comunicazione agli impianti di potenza sino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici integrati di qualsiasi potenza.

### **Capo II - Regolamentazione tecnica**

L'**articolo 10** limita l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole.

Dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi è limitato ad una potenza non superiore a 1 MW; nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 Km. In aggiunta, viene fissata al 10% la superficie massima del terreno agricolo utilizzabile per l'installazione degli impianti.

Tutte queste limitazioni non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni e agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

## **TITOLO V: REGIMI DI SOSTEGNO**

### **Capo II - Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**

L'**articolo 24** disciplina le modalità di incentivazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio, anche a seguito di rifacimento totale o parziale e ripotenziamento, dopo il 31 dicembre 2012. Dopo aver indicato una serie di criteri generali cui i nuovi meccanismi si dovranno attenere (equa remunerazione degli investimenti, durata degli incentivi pari alla vita media utile degli impianti, principio di non retroattività degli incentivi), si procede a suddividere i nuovi impianti in due macrocategorie, a seconda degli incentivi cui

avranno diritto:

1. Impianti di potenza sino a una soglia da definire, ma comunque non inferiore ai 5 MW, che avranno accesso a un sistema di incentivi amministrati (comma 3).
2. Impianti di potenza superiore a una soglia da definire, ma comunque superiore ai 5 MW, che avranno accesso a un sistema di incentivi ad aste (comma 4).

Riguardo alla prima categoria (comma 3), nel testo del decreto non si specifica esplicitamente se, nell'indicare un sistema di incentivazione amministrata, ci si riferisca a sistemi di tariffe onnicomprensive (feed-in tariff) o di premi sulla produzione (feed-in premium, sul modello già esistente con il fotovoltaico).

Lasciando la precisa determinazione del livello e della durata delle tariffe in oggetto al Decreto del Ministro dello sviluppo economico che dovrà essere pubblicato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si specifica comunque che l'incentivo sarà differenziato a seconda della fonte e della taglia dell'impianto incentivato, prevedendo plausibilmente tariffe distinte per fonte e scaglione di potenza. Nel Decreto Ministeriale verranno anche specificate le modalità di aggiornamento dei valori sovra-riportati: in ogni caso la prima modifica non potrà comunque avvenire prima di due anni rispetto all'approvazione del Decreto Ministeriale e successivamente ogni tre anni, con le modifiche che avranno effetto esclusivamente per gli impianti entrati in esercizio decorso un anno dalla pubblicazione dei nuovi valori.

Per quanto riguarda invece gli impianti di cui al comma 4, si specifica che avranno accesso a un sistema di incentivi ad asta.

Tuttavia il testo del decreto specifica al proposito solo pochi aspetti. Sembra in particolare intendersi che:

- oggetto dell'asta è l'assegnazione del livello di incentivazione cui accede l'impianto incentivato per la sua intera vita utile;
- in ciascuna asta viene determinato un contingente di potenza incentivabile, differenziato per fonte;
- si tratta di aste al ribasso a partire da un valore che, per ciascuna fonte, verrà determinato dal successivo Decreto Ministeriale;
- verrà previsto un valore floor (prezzo minimo) all'interno delle aste.

Al contrario, non si specifica:

- con che frequenza avranno luogo dette aste;
- chi avrà diritto a partecipare alle aste (tutti i progetti? I progetti autorizzati? I progetti qualificati IAFR?);

- se si tratti di aste discriminatorie;
- se gli impianti che non rientreranno nel contingente incentivato avranno accesso al floor ovvero non percepiranno alcun incentivo.

Tali aspetti dovranno essere specificati all'interno del Decreto Ministeriale; inoltre, all'interno del D.M., verranno anche specificate le modalità di aggiornamento del valore base d'asta previsto per ciascuna fonte, con modalità analoghe rispetto a quelle riportate precedentemente per l'incentivo amministrato.

Viene inoltre disciplinata la modalità di incentivazione, per contingenti di potenza, per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 a seguito di rifacimento totale e parziale, prevedendo che tali fattispecie di impianti percepiranno un incentivo pari al 50% (nel caso di rifacimento totale) e al 25% (nel caso di rifacimento parziale) dell'incentivo corrisposto ai corrispondenti impianti di nuova realizzazione; nel caso di impianti a biomasse, tali coefficienti sono elevati rispettivamente al 90% e all'80% del valore dell'incentivo per impianti di nuova realizzazione. In ogni caso, sarà possibile accedere all'incentivo per i rifacimenti solo in caso superamento dei due terzi della vita utile dell'impianto. Come si evince da quanto precedentemente riportato, sono numerosi gli aspetti la cui disciplina è demandata a un Decreto Ministeriale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo in parola. In particolare, al suo interno si dovrà stabilire:

- la soglia oltre la quale si dovrà accedere agli incentivi ad asta, assunto comunque che tale soglia dovrà essere non inferiore ai 5 MW;
- la tipologia (feed-in premium o feed-in tariff), la categoria di potenza e i valori degli incentivi di tipo amministrato;
- gli aspetti puntuali di funzionamento dell'incentivazione ad asta;
- le modalità di aggiornamento dei valori degli incentivi;
- le modalità di transizione dal vecchio al nuovo sistema di incentivazione per impianti che attualmente godono di certificati verdi (vedi paragrafo successivo);
- eventuali premi aggiuntivi per impianti che hanno effettuato interventi al fine di rendere maggiormente prevedibile la loro produzione (solo a partire dal 2018).

L'**articolo 25** disciplina invece i regimi di incentivazione di competenza degli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, riferendosi pertanto anche agli impianti attualmente già in esercizio.

Tali impianti continuano ad accedere agli esistenti meccanismi di incentivazione.

Pertanto gli impianti di potenza inferiore a 1 MW (200 kW per l'eolico) continuano ad accedere ai meccanismi di Tariffa Onnicomprensiva ai sensi della legge 244/07, per una durata complessiva confermata in 15 anni. Oltre alla durata, viene confermato che il livello delle tariffe rimane costante per l'intero periodo di incentivazione e fissato ai livelli attualmente vigenti per ciascuna fonte (tabella 2 allegata alle legge 244/07 modificata dalla L. 99/09).

Gli impianti di potenza superiore a 1 MW continuano invece ad accedere al sistema dei certificati verdi, al quale viene però apportata una serie di modifiche.

In primo luogo, in relazione ai soggetti ad obbligo, viene eliminata l'esenzione dall'acquisto di CV per importazioni di energia elettrica prodotta da FER che non contribuisca al raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020; secondariamente, vengono modificate le quote d'obbligo sull'acquisto da CV a partire dall'anno 2013: stando al contenuto del comma 3, le nuove quote d'obbligo dovrebbero essere quelle di seguito riportate in tabella:

ANNO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA SOGGETTA ALL'OBBLIGO	QUOTA D'OBBLIGO
2010	6,05%
2011	6,80%
2012	7,55%
2013	5,00%
2014	2,50%
2015	0,00%

La diminuzione della quota d'obbligo a partire dal 2013 tuttavia non avrà gravi ripercussioni sul valore di mercato dei certificati verdi, in quanto viene introdotto un nuovo meccanismo di ritiro annuale dei CV da parte del GSE, che va a sostituirsi a quello attualmente vigente che cesserà di esistere al marzo 2011 (**art. 23 comma 5**). A partire dal 2012 (con riferimento alle produzioni 2011) e fino al 2016 (con riferimento alle produzioni 2015), il GSE provvederà infatti annualmente a ritirare i CV non venduti sul mercato a un prezzo amministrato, pari al 78% del prezzo di emissione dei CV da parte del GSE (180 €/MWh meno il prezzo medio di vendita dell'energia nell'anno precedente). A mero titolo esemplificativo, ipotizzando per l'anno 2011 un prezzo medio di vendita dell'energia elettrica pari a 70 €/MWh, i CV 2011 non ceduti sul mercato verranno ritirati nel 2012 (presumibilmente a marzo) al prezzo di 85,8 €/MWh (pari al 78% di 180-70).

Restano infine riconfermati ai livelli attualmente vigenti

i valori dei coefficienti moltiplicativi sui CV.

A partire dal 2016, con la quota d'obbligo che verrà azzerata, il residuo periodo di godimento all'incentivazione mediante CV è commutato nell'accesso al sistema di incentivi amministrati di cui al precedente paragrafo: come già sottolineato, le modalità di transizione verranno specificate con il Decreto Ministeriale di attuazione delle presenti disposizioni.

Al comma 9 per gli impianti fotovoltaici viene di fatto interrotta l'erogazione dell'incentivo del terzo conto energia (D.M. 6 agosto 2010) a far data dal 31 maggio 2011.

Al comma 10, fatti salvi gli impianti rientranti nelle previsioni dell'articolo 2-sexies del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 3 (c.d. Salva Alcoa), per tutti gli altri impianti entranti in esercizio dopo il 31 maggio 2011 è prevista l'adozione di un nuovo decreto ministeriale entro il 30 aprile 2011 sulla base dei seguenti principi:

- determinazione di un limite annuale di potenza incentivabile;
- determinazione di nuove tariffe;
- previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime.

L'**articolo 26**, pur ribadendo il principio di divieto di cumulabilità degli incentivi disciplinati dal presente titolo con altri incentivi pubblici, introduce una serie di eccezioni alla succitata regola: di particolare interesse appare soprattutto il comma 3, ove si chiarisce che gli strumenti di detassazione del reddito di impresa degli investimenti in macchinari (i.e. Tremonti-ter) sono cumulabili con i meccanismi di incentivazione tipici delle fonti rinnovabili.

## TITOLO VII: SOSTENIBILITÀ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

L'**articolo 38** rimanda, per quanto concerne l'applicazione dei criteri di sostenibilità sui biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento, al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, ad oggi non ancora presente.

L'assenza, a circa un anno dalla scadenza prevista, di disposizioni chiare sulla sostenibilità condiziona pesantemente gli sviluppi di un mercato come quello della produzione di energia da bioliquidi, che ha visto negli anni recenti l'avvio di numerosissime nuove installazioni, il cui futuro è però dipendente dall'applicazione delle nuove regole sulla sostenibilità.

Molti produttori di energia non sono infatti in grado di prevedere se l'olio generalmente utilizzato nei propri im-

pianti potrà rispondere ai requisiti della sostenibilità, se e come dovranno variare le proprie forniture, quali garanzie richiedere ai propri fornitori.

## **TITOLO VIII: MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE**

### *Capo II: Controlli e sanzioni*

I controlli e le sanzioni in materia di erogazione degli incentivi saranno oggetto di una apposita disciplina oggetto di un futuro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare sulla scorta degli elementi forniti dal GSE (**articolo 42**).

Sino all'adozione di tale decreto, e per quanto attiene al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 2-sexies del D.L. 3/2010 (c.d. salva-alcoa), l'**articolo 43** dispone che qualora sia accertata la mancata conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, il GSE rigetti

l'istanza di incentivo, disponga l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione. Non solo. Con lo stesso provvedimento il GSE esclude dall'incentivazione, e per un periodo di 10 anni, la persona fisica o giuridica che ha presentato richiesta, nonché il legale rappresentante, il soggetto responsabile dell'impianto, il direttore tecnico, i soci (per le S.n.c.), i soci accomandatari (per le S.a.s.) o gli amministratori con potere di rappresentanza.

L'**articolo 44**, poi, introduce sanzioni amministrative pecuniarie per chi realizza l'impianto in assenza o in difformità dal titolo abilitativo (AU, PAS) o dagli atti di assenso che accompagnano la PAS.

Esse si aggiungono al ripristino dello stato dei luoghi per l'ipotesi di assenza di titolo abilitativo, nonché all'obbligo di conformazione.